

Il quadro sanzionatorio in materia di rifiuti dopo il D.L. «Terra dei fuochi»

Conferenza Federchimica RS & HSE, 15 Aprile 2026

Avv. **Giovanna Landi**

info@landilex.com

Argomenti della presentazione

Introduzione: criticità della riforma normativa

I Parte:

- Fattispecie sanzionate e principali modifiche al d.lgs. 152/2006
- Impatti sul Codice Penale e sul d.lgs. 231/2001

II Parte

- Rapporti con il Disegno di Legge sul recepimento della Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente

I. Premesse di una riforma «urgente»

L'Italia nel caso «Cannavacciuolo»

Sentenza: Gennaio 2025 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Italia accusata di non aver adeguatamente gestito lo stato di inquinamento su larga scala e di grave entità in Campania (Terra dei fuochi), per abbandono e gestione incontrollata dei rifiuti, con aggravamento del rischio di danni alla salute potenzialmente letali degli abitanti.

Condanna ad adottare misure immediate per contrastare gli accertati fenomeni di illegalità nella gestione dei rifiuti e per il risanamento dei luoghi.

Il Decreto «Terra dei Fuochi»

Decreto Legge n. 116/2025 «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi»

Convertito con la **Legge n. 147/2025**.

Obiettivo: adeguamento dell'impianto sanzionatorio in materia di illecita gestione dei rifiuti a seguito della condanna della CEDU

Principali criticità rilevate

Uso della decretazione d'urgenza per riforma dell'intero comparto relativo alla gestione dei rifiuti

Mancato coordinamento con l'adeguamento nazionale alla Direttiva 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente (DDL)

Fattispecie opache, con uso termini e previsioni estranee all'assetto definitorio esistente

Conversione del D.L. in Legge con **importanti modifiche**

Principali criticità rilevate (ii)

Esclusione meccanismo dell'oblazione e della procedura estintiva (Parte VI bis d.lgs. 152/06)

Uso di strumenti investigativi molto invasivi (intercettazioni, arresto in flagranza differita ecc.) poco idonei

Mancato coordinamento con impianto esistente

Proporzionalità messa a rischio

Ambiti modificati dalla L. 147/2025

Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico in materia ambientale)

Codice Penale (reati ambientali, i.e. artt. 452sexies e 452 quaterdecies)

Codice di Procedura Penale (arresto in flagranza differita)

D.lgs. 159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia)

D.lgs. 231/2011 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

Codice della Strada (Nuovo art. 15 – atti vietati)

II. Le principali previsioni del DL «Terra dei fuochi».

Principali fattispecie modificate

- Abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti
- Gestione abusiva dei rifiuti
- Discarica abusiva dei rifiuti
- Trasporto rifiuti conto terzi

Principali linee di modifica

- Aggravio delle fattispecie sanzionatorie (contravvenzioni con valori più alti, introduzione di nuove ipotesi delittuose)
- Introduzione concetto di «**casi particolari**» (*cfr. slide successiva*)
- Aggravio e introduzione nuove pene accessorie ed interdittive (e.g. sequestro dell'automezzo, sospensione patente, interdizione temporanea e/o permanente ecc.)
- Eliminazione possibilità di uso strumenti quale oblazione, procedura estintiva delle sanzioni, attenuante della particolare tenuità del fatto

I casi particolari

- *«a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;*
- *b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.» (cfr. **art. 255 bis**)*

Principali modifiche al D.lgs. 152/06 (i)

- **Artt. 255-255bis-255ter - Abbandono di rifiuti non pericolosi - Sanzioni:** ammenda da 1500€ a 18000€. - **Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari - Sanzioni:** reclusione da 6 mesi a 5 anni - **Abbandono di rifiuti pericolosi - Sanzioni:** reclusione da 1 a 5 anni.
- **Art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione – Sanzioni:** arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 2600€ a 26000€. **Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, diventa delitto – Sanzioni:** reclusione da 1 a 5 anni. **Fattispecie in casi particolari – Sanzioni:** reclusione da 1 a 5 anni. **Se il fatto ha ad oggetto rifiuti pericolosi – Sanzioni:** reclusione da 2 a 6 anni e 6 mesi.
 - Delitto di discarica non autorizzata (anche in casi particolari)
- **Art. 256 c. 4 - Attività di gestione di rifiuti non pericolosi non autorizzata non osservando le prescrizioni delle autorizzazioni o carenza requisiti - Sanzioni:** ammenda da 6000€ a 52000€ o arresto fino a 3 anni.

Principali modifiche al D.lgs. 152/06 (ii)

- **Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (RENTRI da 15/09/26) – 1) Omissione o tenuta incompleta dei registri di carico e scarico – Sanzioni:** sanzione amministrativa pecuniaria da 4000€ a 24000€ e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e dall'iscrizione dell'Albo gestori. Sanzioni ridotte per informazioni incomplete o inesatte. **2) Trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario o i documenti sostitutivi – Sanzioni:** sanzione amministrativa pecuniaria da 1600€ a 10000€ **3) trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario o senza i documenti sostitutivi – Sanzioni:** reclusione da 1 a 3 anni. Prevista la confisca del mezzo utilizzato.
- **Art. 259 - Spedizione illegale di rifiuti – Sanzioni:** reclusione da 1 a 5 anni. La pena è aumentata se si tratta di **rifiuti pericolosi**. Confisca del mezzo utilizzato.
- **Aggravanti dell'attività di impresa – Le pene dei reati di cui agli artt. 256, 256-bis (combustione illecita) e 259 sono aumentate di 1/3 se i fatti sono commessi nell'esercizio di una impresa.**

Principali modifiche al D.lgs. 152/06 (iii)

Altri reati introdotti:

- **Art. 255 c. 1bis** abbandono mozziconi di sigaretta e rifiuti di piccole dimensioni;
- **Art. 256 c. 3** delitto di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
- **Art. 256 c. 5** contravvenzione di miscelazione illegale di rifiuti;
- **Art. 256 bis** delitto di combustione illecita di rifiuti;
- Previste **fattispecie colpose** per i reati di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259, con diminuzione delle pene.

Principali modifiche al Codice Penale (i)

- **Art. 131bis (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) – Non si applica per i reati contro l'ambiente di cui agli artt. 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del TUA.**
- **Art. 452sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività – Aggiunto un nuovo comma:** casi particolari – **Sanzioni:** pena base (del delitto di traffico e abbandono di materiale radioattivo - reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10000€ a 50000€) aumentata fino alla metà.
- **Art. 452quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti – Aggiunta di un nuovo comma:** casi particolari – **Sanzioni:** pena base (del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti – reclusione da 1 a 6 anni) aumentata sino alla metà.

Principali modifiche al Codice Penale (ii)

- **Pene accessorie (art. 2 bis):** i soggetti condannati definitivamente per i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, attività organizzata per traffico illecito di rifiuti non possono ottenere per un periodo non inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni: licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; concessioni; iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio e nei registri di commissionari astatori; attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali; contributi, finanziamenti ed altre erogazioni dello stesso tipo da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea. **Qualora tali atti siano in vigore al momento della condanna cessano di diritto.**

Sono applicate ai delitti ambientali anche le misure dell'arresto in flagranza differita, delle operazioni sotto copertura e la disciplina delle leggi Antimafia (amministrazione giudiziaria).

III. Il DL «Terra dei Fuochi» e il D.lgs. 231/01

Ampliamento dei reati presupposto e inasprimento sanzionatorio

Art. 25 *undecies* – nuovi reati ambientali presupposto:

- Gestione illecita di rifiuti (art. 256).
- Impedimenti al controllo ambientale (452 septies CP).
- Omessa bonifica (art. 452 *terdecies*).
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis*).
- Abbandono illecito di rifiuti non pericolosi **in casi particolari (255bis)** e abbandono di rifiuti pericolosi (**anche in casi particolari**) (255ter).
- Traffico illecito transfrontaliero di rifiuti (art. 259).

Ampliamento dei reati presupposto e inasprimento sanzionatorio

Aumentate in modo consistente le **quote** di calcolo delle sanzioni destinate agli enti per tutti i reati ambientali e introdotte nuove ipotesi di responsabilità.

Es:

- 1) Violazione art. 452bis c.p.(inquinamento ambientale): sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote**.
- 2) Violazione art. 452-sexies c.p. (traffico e abbandono materiali radioattivi): sanzione pecuniaria **da cinquecento a novecento quote** per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma.
- 3) Violazione art. 452-quaterdecies c.p. (traffico illecito): sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote**, nel caso previsto dal primo comma, **da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote** nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nei casi previsti dal terzo comma.
- 4) Violazione art. 255-bis TUA (abbandono rifiuti in casi particolari): sanzione pecuniaria **da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote**;
- 5) Violazione art. 255-ter TUA (abbandono rifiuti pericolosi): per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a cinquecentocinquanta quote**.

III. Il DDL di recepimento della Direttiva 2024/1203 sulla tutela pena dell'ambiente

Oggetto della normativa

Recepimento della **Direttiva EU 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente.**

Data di entrata in vigore della Direttiva: 20/05/2024.

Termine di recepimento da parte degli Stati membri: 21/05/2026.

Legge di delegazione europea 2024: richiede sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate.

DDL: approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri ad inizio anno, ora in esame e discussione alle Camere.

Chiarificazione della clausola di illiceità

Il termine «abusivamente», compreso nelle fattispecie delittuose contro l'ambiente, include anche l'ipotesi di illiceità delle autorizzazioni.

È abusiva la condotta che compromette l'ambiente se:

- 1) Viola le disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente.
- 2) Viola le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1).
- 3) **È posta in essere sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.**

Nuovi reati

- **Nuovo comma ad art. 452bis Delitto di commercio di prodotti inquinanti. Condotta:** immissione illecita sul mercato di un prodotto che provoca una compromissione o deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente – **Sanzioni:** reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000€ a 100.000€ cui si aggiunge l'incapacità di contrattare con la PA e la confisca allargata. **Aggravanti:** dalla condotta ne derivi pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o pericolo rilevante di compromissione della qualità delle matrici ambientali. Aumenti di pena se l'inquinamento è cagionato in aree specifiche come aree protette o sottoposte a vincoli, in danno a specie protette o a ecosistemi di dimensioni rilevanti o quando ha effetti consistenti.
- **Aggiunto nel delitto di inquinamento ambientale (Art. 452bis) il caso in cui la compromissione riguardi habitat naturali – Sanzioni:** reclusione da 2 a 6 anni e multa da 10.000€ a 100.000€.
- **Nuovo articolo ancora senza numero - Delitto di produzione e commercio abusivo di sostanze ozono lesive – Sanzioni:** reclusione da 2 a 5 anni e multa da 10.000€ a 80.000€.
- **Nuovo articolo ancora senza numero - Contravvenzione di produzione o commercio abusivo di gas ad effetto serra – Sanzioni:** arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda 10.000€ a 150.000€.
- Nuove circostanze aggravanti per tutti i delitti del Titolo VIbis: profitto di rilevante entità o l'utilizzo di falsa documentazione.
- Nuova sanzione per tutti i delitti del Titolo VIbis: pubblicazione della sentenza.

Impatto sul D.lgs. 231/2001

Aggiunti tra i reati presupposto:

- **Delitto di commercio di prodotti inquinanti.**
- **Delitto di produzione e commercio abusivo di sostanze ozono lesive e di produzione.**
- **Contravvenzione di commercio abusivo di gas ad effetto serra.**

Inasprimento sanzionatorio, in termini di quote per il calcolo della sanzione pecuniaria, dirette agli enti per il reato di disastro ambientale e per le ipotesi di reati ambientali aggravati.



Landilex

Studio Legale Avv. **Giovanna Landi**

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

info@landilex.com

Allegato – Fattispecie e sanzioni (i)

Fattispecie	Sanzione/Pena	Note/Aggravanti
Abbandono o deposito di rifiuti (art. 255, c.1)	Ammenda da 1.500 a 18.000 €	Sospensione patente da 4 a 6 mesi se con veicolo
Abbandono/Deposito da parte di imprese/enti (art. 255, c.1.1)	Arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 3.000 a 27.000 €	
Abbandono piccoli rifiuti (art. 255, c.1-bis)	Sanzione amministrativa da 80 a 320 €	
Abbandono rifiuti non pericolosi con aggravanti (art. 255-bis)	Reclusione da 6 mesi a 5 anni	Se pericolo per persone/ambiente o in siti contaminati
Imprese/enti, aggravanti (art. 255-bis, c.2)	Reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi	
Abbandono rifiuti pericolosi (art. 255-ter)	Reclusione da 1 a 5 anni	
Aggravanti rifiuti pericolosi (art. 255-ter, c.2)	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni	Se pericolo per persone/ambiente o in siti contaminati
Imprese/enti, aggravanti (art. 255-ter, c.3)	Reclusione da 1 a 5 anni e 6 mesi	2-6 anni e 6 mesi se aggravanti

Allegato – Fattispecie e sanzioni (ii)

Gestione illecita rifiuti (art. 256, c.1)	Arresto da 3 mesi a 1 anno con ammenda da 2600 a 26.000 €	Reclusione da 1 a 5 anni se rifiuti pericolosi
Aggravanti gestione illecita (art. 256, c.1-bis)	Reclusione da 1 a 5 anni	2-6 anni e 6 mesi se rifiuti pericolosi e aggravanti
Discarica non autorizzata (art. 256, c.3)	Reclusione da 1 a 5 anni	1 anno e 6 mesi - 5 anni e 6 mesi se rifiuti pericolosi
Aggravanti discarica (art. 256, c.3-bis)	Reclusione da 2 a 6 anni	2 anni e 6 mesi - 7 anni se rifiuti pericolosi e aggravanti
Combustione illecita rifiuti non pericolosi (art. 256-bis, c.3-bis)	Reclusione da 3 a 6 anni	3 anni e 6 mesi - 7 anni se rifiuti pericolosi e aggravanti
Spedizione illegale di rifiuti (art. 259)	Reclusione da 1 a 5 anni	Pena aumentata se rifiuti pericolosi
Sanzioni amministrative accessorie	Sospensione patente, confisca veicolo, interdizione attività	In base a specifici articoli e casi